



COMUNITA' MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL  
D'ESINO E RIVIERA

L.R. 23/06/1997, n. 24

"Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei  
freschi e conservati"

**REGOLAMENTAZIONE**

**PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI**

**SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA**

**"VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E**

**RIVIERA"**

57

ALBERTO ALLA GRADIERA CC  
N. 25 del 3 MAG. 2006

## Modalità di raccolta e criteri per il rilascio dei permessi

- 1) La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera è autorizzata in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 23 agosto 1997, n.352 e della L.R. 23 giugno 1997 n. 24.
  
- 2) Il territorio dei Comuni aderenti al presente regolamento, indicati nell'allegato "A", viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà. In tale territorio la raccolta è autorizzata secondo le modalità e le procedure di seguito specificate:
  - a) Residenti nel territorio dei Comuni di cui all'allegato "A": sono autorizzati annualmente ad effettuare la raccolta, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, previa versamento di somma pari a Euro 5,00 sul C/c postale n. 15426222 intestato alla Comunità Montana, con espressa chiaramente la causale di versamento, o all'acquisto di un tesserino nominale, con le medesime caratteristiche di costi e durata, presso alcuni punti vendita abilitati sul territorio.;
  - b) Residenti al di fuori del territorio di cui all'allegato "A":

A tali soggetti il permesso per la raccolta sarà subordinato al versamento annuale di somma pari a Euro 25,00 su C/c postale n. 15426222 Montana, con espressa chiaramente la causale di versamento e validità nel corso del solo anno di pagamento, o all'acquisto di un tesserino nominale, con le medesime caratteristiche di costi e durata, presso alcuni punti vendita abilitati sul territorio.
  
- 4) I soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera sono tenuti :
  - a) all'esibizione della ricevuta di versamento o del tesserino, compilati in

- ogni parte, nominali, non cedibili;
- b) alla presentazione di documento d'identità in corso di validità atto a dimostrare la titolarità del permesso.
- 5) La raccolta dei funghi è consentita dall'alba al tramonto.

### **Modalità di rilascio delle autorizzazioni**

- 1) Il permesso è ritenuto valido a partire dalla data di versamento indicata sul bollettino postale o di acquisto del tesserino, sino al 31 dicembre dello stesso anno.
- 2) Gli importi indicati, previsti per l'anno 2006, potranno subire variazioni negli anni successivi.
- 3) Al fine di tutelare e valorizzare le attività ricettive in quota o poste comunque in aree svantaggiate, che svolgono azione di presidio del territorio montano e contribuiscono alla conservazione delle risorse ambientali e culturali locali, potranno essere attivate iniziative a sostegno delle stesse.

### **Gestione e utilizzo proventi**

- 1) I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 6, comma 2, della L.R. 24/97 e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 9 saranno introitati dalla Comunità Montana "Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera", la quale tratterrà la somma utile alla copertura delle spese (gestione e stampa manifesti divulgativi e promozionali circa il regolamento, vigilanza da parte della G.E.V., squadre antincendio...) e reinvestirà la rimanente somma per opere di riqualificazione ambientale, l'organizzazione di manifestazioni di

carattere educativo e divulgativo, in particolare sul riconoscimento delle specie micologiche, sulle modalità di asporto del patrimonio micetico, nonché per l'installazione di apposita segnaletica comportamentale.

### **Vigilanza e provvedimenti sanzionatori**

- 1) La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie, agli organi di polizia locale, montana e rurale, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 28/02/05, n. 9 "Nuova disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica" ed ai dipendenti della Comunità Montana in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.
  
- 2) Per quanto concerne le violazioni del presente regolamento si applicano integralmente quelle previste dall'art. 9 della L.R. 24/97.

### **Validità**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore nel rispetto dei termini di cui all'articolo 5 del vigente Statuto della Comunità Montana.
  
- 2) Proposte di modifica o eventuali recessioni da parte dei Comuni aderenti, devono essere presentate alla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera entro il 31 gennaio di ogni anno, per essere sottoposte all'esame dei Comuni associati.
  
- 3) Copia del presente Regolamento è trasmessa, per conoscenza, dopo la sua approvazione, alla Regione Lombardia, all'Amministrazione

Provinciale e al Corpo Forestale dello Stato.

4) Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23/08/93, n. 352 e della L.R. 23/07/97, n. 24.

ALLEGATO (A)

ELENCO DEI COMUNI ADERENTI

ALLEGATO (B)

AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA	COSTO STAGIONE 2006	NOTE
Stagionale per residenti nei Comuni aderenti al presente regolamento	5 Euro	<b>VALIDITA' 1 STAGIONE</b> (dalla data di versamento sul cc postale della Comunità Montana/acquisto tesserino sino al 31/12 dello stesso anno)
Stagionale per non residenti nei Comuni aderenti al presente regolamento	25 Euro	<b>VALIDITA' 1 STAGIONE</b> (dalla data di versamento sul cc postale della Comunità Montana /acquisto tesserino sino al 31/12 dello stesso anno)

ALLEGATO (C)

BOZZA DI TESSERINO

<p style="text-align: center;">57 77</p> <p style="text-align: center;">Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera</p> <p style="text-align: center;">PERMESSO STAGIONALE n. _____</p> <p style="text-align: center;">PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI AI SENSI DELLA L.R. 24/97</p> <p style="text-align: center;">VALIDO PER IL 200_</p> <p>Al Sig. _____ Documento di riconoscimento _____</p>	<p style="text-align: center;">57 77</p> <p style="text-align: center;">Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera</p> <p style="text-align: center;">PERMESSO STAGIONALE n. _____</p> <p style="text-align: center;">PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI, AI SENSI DELLA L.R. 24/97</p> <p style="text-align: center;">VALIDO PER IL 200_ nel territorio dei comuni</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Al Sig. _____ COGNOME e NOME _____</p> <p>RESIDENZA _____</p> <p>DOCUMENTO di riconoscimento n. _____</p>
--	--